

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Iniziative per evitare ritardi nella consegna della corrispondenza)	8
Missioni vevoli nella seduta del 20 aprile 2004	3	(Sezione 4 – Spese sostenute da Poste italiane per incarichi di consulenza e collaborazione)	8
Progetti di legge (Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Chiusura degli uffici postali nei comuni con meno di 500 nuclei familiari) .	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	Progetti di legge nn. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	11
Consiglio regionale (Trasmissioni di documenti)	4	Disegno di legge di conversione n. 4863	28
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	4	(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	28
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	28
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	29
Interrogazioni	6	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	32
(Sezione 1 – Chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni e nei comuni montani) ...	6	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	33
(Sezione 2 – Iniziative per contrastare il fenomeno del furto dei telefoni cellulari)	7	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	36

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 aprile 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Rode-

ghiero, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DI GIANDOMENICO ed altri: « Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro » (1370) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura » (1483) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vigni.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ONNIS ed altri: « Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale in

materia di truffa a danno di anziani e di circonvenzione di incapaci » (4837) *Parere delle Commissioni I e XII.*

VI Commissione (Finanze):

ROSATO ed altri: « Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale » (4815) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 1° aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 230).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 1° aprile 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MOLINARI ed altri n. 9/559/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2003, concernente misure finanziarie per il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 15 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2003 e comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2003 (doc. XXXVII, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 8 aprile 2004, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 30 marzo 2004, contro il traffico di organi dei bambini del Mozambico.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 8 aprile 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 30 marzo 2004, per la revisione delle vigenti norme in materia di cittadinanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Michele Virgilio a presidente dell'Ente Opere laiche palatine pugliesi (101).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca, con lettera in data 19 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto di

una quota, riservata al settore dell'istruzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2004 (363).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni e nei comuni montani)

A) Interrogazioni

BUEMI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il processo di liberalizzazione del servizio postale, attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) ha portato all'« accordo di programma » tra Governo e Poste Italiane Spa e al cosiddetto piano di razionalizzazione, da parte di quest'ultima, che ha creato non pochi disagi, soprattutto per i più anziani, nei piccoli centri e nei Comuni montani;

come è noto, la chiusura di una serie di uffici cosiddetti « marginali » ha portato a numerose proteste in varie parti d'Italia, proprio perché le Poste, oltre ad essere un'impresa, rappresentano un servizio sociale indispensabile e necessario;

è da tenere presente, inoltre, che la chiusura parziale o totale di uffici postali è avvenuta proprio in territori e comuni in cui spesso le popolazioni sono già afflitte dalla mancanza di servizi sociali essenziali e che questa situazione sta portando, in maniera progressiva, allo spopolamento e all'abbandono di molti piccoli Comuni con tutte le conseguenze economiche e sociali che possiamo immaginare;

a dicembre 2002 l'accordo di programma tra Governo e Poste Italiane Spa scadrà e dovrà essere rinnovato, tenendo conto, a parere degli interpellanti, non

solo delle esigenze dell'azienda ma anche e soprattutto delle necessità e dei bisogni di tutti i cittadini —:

se, in sede di ridefinizione dell'accordo di programma con Poste Italiane Spa, il Ministro competente intenda garantire il rifinanziamento del servizio universale per i piccoli comuni e per i comuni montani in misura adeguata a sostenere i costi per un servizio di qualità e quantità tali che tutti i cittadini ne possano usufruire, stabilendo, altresì, che la somma totale di tale finanziamento dello Stato sia, da parte di Poste Italiane Spa, utilizzato esclusivamente per il servizio universale nelle realtà suddette: —

se, allo stesso modo, si intenda promuovere, fin da subito, per la convocazione, su base provinciale, di tavoli concertativi e decisionali tra enti locali, Poste Italiane Spa, ANCI, UNCEM, organizzazioni sindacali e politiche, rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane interessate per la determinazione degli orari di apertura e della qualità del servizio proposto dagli uffici postali. (3-01391)

(23 settembre 2002)

BURTONE e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la dissennata politica aziendale adottata dalle Poste Spa sta determinando gravi ripercussioni sul territorio e nella offerta dei servizi ai cittadini;

la forte finanziarizzazione impressa dal *management* aziendale sta provocando

come riflesso la chiusura di centinaia di sportelli e di uffici postali sull'intero territorio nazionale dietro l'alibi dell'abbattimento dei costi;

in Sicilia come denunciato dalle organizzazioni sindacali si sta verificando una irrazionale chiusura di uffici postali che colpiscono aree periferiche e marginali soprattutto nel comprensorio etneo;

sono a rischio chiusura gli uffici ubicati nelle frazioni di Libertina (Ramacca), Granirei (Caltagirone) Passopisciaro (Castiglione di Sicilia) Puntolazzo (Mascali) con ovvie ripercussioni sul personale;

questi sono solo una parte degli uffici che rischiano la soppressione;

in queste frazioni già si sconta un disagio insediativo e la soppressione di un servizio pubblico essenziale come quello delle poste accrescerebbe la marginalità e il disagio nella popolazione residente —

quali iniziative il Governo in qualità di azionista unico di Poste Spa intenda adottare al fine di scongiurare la chiusura degli uffici postali nelle frazioni indicate e in quelle a rischio assicurando la presenza del servizio postale e garantendone la piena funzionalità. (3-03024)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 2 - Iniziative per contrastare il fenomeno del furto dei telefoni cellulari)

B) Interrogazione

GRILLINI, PANATTONI, RUZZANTE, ABBONDANZIERI, MANCINI, PREDÀ e GIACCO. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'interno.* - Per sapere — premesso che:

la mancata attivazione banca dati IMEI (*International mobile equipment identity*) rende molto gravi le conseguenze dei furti di telefoni cellulari;

ogni anno in Italia oltre un milione di telefoni cellulari sono soggetti a furti o, in misura minore, a smarrimenti;

detti furti provocano un forte allarme sociale nonché un notevole dispendio di danaro per le vittime oltreché la necessità di cambiare la SIM CARD, con grave danno conseguente alla perdita dei dati di memoria personale;

detti furti impegnano le forze dell'ordine nelle operazioni di denuncia in gran parte inutili perché il tasso di risoluzione è quasi nullo;

da tempo esiste la possibilità, attraverso la costituzione di una banca dati dei numeri IMEI dei cellulari, di un efficace contrasto al fenomeno dei furti di telefoni cellulari stessi;

la disattivazione dei cellulari attraverso il numero IMEI renderebbe inutilizzabile il cellulare rubato;

esiste dal gennaio scorso un accordo tra i gestori di telefonia mobile (Tim, Omnitel Vodafone, Wind, Blu) per l'attivazione della banca dati dei numeri IMEI, che doveva essere operativo entro il giugno del 2002;

l'operatore Wind, di fatto controllato dal Ministero del Tesoro, si sarebbe ritirato dal gruppo di lavoro, determinando la sospensione sine die della costituzione della banca dati stessa;

sarebbe opportuno che i gestori di telefonia mobile mettessero in pratica i sistemi di disattivazione dei telefoni cellulari rubati —

quali iniziative possa adottare per stroncare il grave fenomeno dei furti ed il relativo mercato illegale, che distorce il mercato stesso e favorisce la piccola criminalità ed i fenomeni di microcriminalità, contribuendo a generare insicurezza ed allarme sociale. (3-01413)

(25 settembre 2002)

(Sezione 3 – Iniziative per evitare ritardi nella consegna della corrispondenza)

C) Interrogazione

CARLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la posta è un servizio universalistico di cui tutti hanno il diritto di beneficiare con tempi di consegna ragionevoli;

in occasione delle festività natalizie il traffico postale si accresce notevolmente a causa del gran numero di scadenze di pagamenti e per il grande afflusso di biglietti di auguri;

in tale periodo si sono verificati in Versilia o tutta la Toscana notevoli ritardi nella consegna della posta;

gli organi di stampa hanno dato ampio risalto a tali ritardi non solo per il disagio arrecato ai cittadini, ma anche per i danni economici che tali ritardi hanno comportato;

i ritardi sono in parte da imputare alla carenza di personale di molti uffici, dovuta, secondo quanto riportano gli organi di stampa, ad una circolare interna della Direzione risorse umane di Poste Italiane SpA che avrebbe mandato in ferie tutti i dipendenti che ancora non avevano goduto delle stesse;

ad avviso dell'interrogante è una scelta sbagliata e dannosa aver di fatto obbligato i dipendenti di usufruire del diritto alle ferie in occasione della fine dell'anno 2002 e delle festività natalizie, quando il carico di lavoro è notevolmente accresciuto dalle scadenze di pagamento e dall'afflusso di biglietti augurali, provocando in tal modo notevoli disagi all'utenza —:

quali iniziative intenda assumere affinché venga rapidamente smaltita la posta ancora in giacenza e per evitare il ripetersi di tali ritardi che hanno arrecato notevoli danni ai cittadini e all'economia. (3-01782)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 4 – Spese sostenute da Poste italiane per incarichi di consulenza e collaborazione)

D) Interrogazione

NESPOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'esercizio 2001 Poste Italiane S.p.A. ha avuto costi per incarichi di consulenza e collaborazione per circa 80 milioni di euro, di cui più di 8 milioni di euro, per consulenze legali; 26.739.000,00 euro per consulenze tecniche capitalizzate; 10.426.000,00 euro per consulenze amministrative ed organizzative ed i rimanenti oltre 28 milioni di euro per assistenza e consulenza tecnica —:

a quanto ammontino i costi per incarichi di consulenza e collaborazione nell'esercizio 2002;

se il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo di Poste Italiane S.p.A. abbia esercitato attività di controllo su tali incarichi;

se al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo di Poste Italiane S.p.A. sia stato trasmesso un elenco nominativo degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti o prorogati a professionisti o esperti esterni;

se tali consulenze o collaborazioni esterne non potrebbero essere svolte, con maggiore economicità da risorse interne;

se non sia più conveniente adeguare l'ufficio legale di Poste per evitare un così alto ricorso a professionisti esterni. (3-02235)

(29 aprile 2003)

(Sezione 5 – Chiusura degli uffici postali nei comuni con meno di 500 nuclei familiari)

E) Interrogazioni

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le agenzie di stampa (cfr. *Ansa* 10 dicembre 2003 alle ore 20,13) hanno dato notizia della forte protesta decisa dal Coordinamento dei piccoli comuni italiani contro Poste italiane spa a seguito della decisione di chiudere gli uffici postali nei comuni con meno di 500 nuclei familiari, e cioè di chiudere gli uffici in circa 1.250 piccoli comuni;

secondo il Coordinamento, « la scelta della società Poste italiane, dettata da motivazioni di carattere economico, rappresenta l'ennesimo atto di spoliazione di servizi alle famiglie che vivono nelle piccole realtà locali. Una scelta che mette in risalto i ritardi della politica e del Senato della Repubblica in maniera particolare perché non approva una legge, la Realacci-Bocchino, in favore dei piccoli comuni italiani che di fatto impedisce la chiusura degli uffici postali come di ogni altro servizio primario come scuola, medico e distributore di benzina, una legge votata alla Camera dei deputati nel gennaio 2003 e stranamente ferma in alcune commissioni del Senato » (dichiarazione resa dal portavoce del Coordinamento Virgilio Calvano e riportata della citata agenzia di stampa);

come forma di protesta i piccoli comuni hanno deciso di tenere le luci spente nella notte di S. Silvestro con la seguente motivazione: « Per 1.250 piccoli comuni italiani dalle valli alpine ai monti siciliani si tratta dell'ennesimo atto di abbandono da parte di una politica parolaia che non conosce i problemi reali delle famiglie e continua a vivere arroccata nei palazzi. Per queste ragioni spegneremo le luci nei

nostri piccoli comuni che una logica perversa dei grandi numeri vuole spegnere per sempre »;

la forte denuncia del Coordinamento dei piccoli comuni italiani non è certo priva di logica atteso che non si può, contemporaneamente, asserire di voler difendere l'esistenza dei piccoli comuni ed eliminarne i servizi essenziali in ossequio a logiche meramente economicistiche, per di più muovendosi in irrimediabile rotta di collisione con la legge Realacci-Bocchino che, pur non ancora approvata dal Senato, tuttavia ha già avuto un voto plebiscitario da un ramo del Parlamento sicché è ragionevole supporre che essa sarà definitivamente approvata dal Senato della Repubblica con eguale amplissima maggioranza —:

se e quali iniziative intenda assumere nei confronti di Poste italiane spa per indurre la società a rinunciare al proposito di eliminare i servizi e gli uffici nei piccoli comuni italiani, anche in ragione delle normative già vigenti (legge sulla montagna) e delle normative in via di approvazione (legge Realacci-Bocchino) finalizzate alla salvaguardia delle piccole realtà amministrative locali. (3-02894)

(11 dicembre 2003)

FRIGATO, BURTONE e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da giorni è apparsa sui principali organi di informazione la notizia che da parte di Poste Spa è in atto la riorganizzazione degli uffici postali sul territorio nazionale con la chiusura degli uffici nei piccoli centri fino a 500 nuclei familiari;

si tratterebbe di 5.000 uffici postali che verrebbero chiusi se dovesse essere

vera tale notizia, con un danno enorme nei confronti degli abitanti di questi centri che spesso sono anziani;

il comune di Gaiba in provincia di Rovigo ha posto in essere immediata mobilitazione all'ipotesi in oggetto e centinaia di amministrazioni locali in tutta Italia stanno procedendo ad attivarsi in tal senso;

la finanziaria per il 2004 arreca inoltre tagli ai trasferimenti ai piccoli comuni che porteranno alla razionalizzazione di servizi che colpiranno le fasce deboli della società a partire da bambini e anziani;

l'ipotesi di chiusura avanzata contrasta con l'approvazione da parte della Camera dei Deputati all'unanimità del disegno di legge sulla valorizzazione dei piccoli comuni (AC 1174 e abb.) con meno di 5000 abitanti —:

quali iniziative il governo, in qualità di principale azionista delle Poste spa, intenda porre in essere affinché possa essere scongiurata la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni con meno di 500 nuclei familiari come nel caso di Gaiba assicurando la permanenza di un servizio essenziale. (3-03264)

(19 aprile 2004)
(ex 5-2716)

MOLINARI, BURTONE e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

abbiamo appreso dagli organi di informazione che il ministero ha dichiarato « diseconomici » 5 mila uffici postali dei piccoli paesi che servono meno di 500 famiglie;

sarebbero diseconomici poiché il rapporto tra costi e incassi non copre i costi di gestione;

1.500 uffici postali sarebbero in rosso;

riteniamo grave l'ipotesi di chiusura di questi importanti presidi nei piccoli centri;

si rischia di penalizzare fasce disagiate di popolazione ed in particolare gli anziani —:

quali iniziative il Governo, che è anche azionista di maggioranza delle Poste spa, intenda adottare per sensibilizzare l'azienda sulla questione proposta, affinché si possa scongiurare la chiusura degli uffici postali nei piccoli centri al di sotto dei 5.000 abitanti, garantendo la funzionalità di un importante fondamentale servizio pubblico. (3-03265)

(19 aprile 2004)
(ex 5-2689)

PROGETTI DI LEGGE: MOLINARI; COLA; PERETTI; GAMBINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLLEDRI E RODEGHIERO; BUONTEMPO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE E SALE DA BALLO (566-592-1155-3068-4180-4341-4421)

(A.C. 566 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 68-bis. — 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.

6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.

7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 68-ter. — 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura — ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo».

2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che ri-

sultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti ai fini del diritto d'autore è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previa acquisizione presso il richiedente di copia autentica del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 68, nonché

di attestazione dell'avvenuta verifica delle condizioni di sicurezza *ex* articolo 80, entrambe riferite al locale ove deve tenersi la manifestazione.

1. 101. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.

1. 170. Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 131. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 18.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 143.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 147.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 154.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 168.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 179.** Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.

*** 1. 10.** (*Testo modificato nel corso della seduta.*) Polledri, Ruzzante.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.

*** 1. 113.** Di Teodoro, Jannone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di

chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. Le regioni, in sede di Conferenza Stato-città-regioni, determinano i criteri che saranno adottati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

1. 149. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni stabiliscono con regolamento, sentita la consulta degli enti locali, la disciplina relativa agli orari di esercizio dei locali di cui ai commi 1 e 2, fissando le deroghe in considerazione delle particolari festività nazionali e locali.

1. 24. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera *a*) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 127.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordi-

nanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera *a*) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 148.** Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera *a*) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 155.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera *a*) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 196.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: , musicali.

1. 144. Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cessano fino alla fine del comma con le seguenti: gli orari di apertura e di chiusura sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 218. Polledri, Stucchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto dalle autorità competenti fino a: entro le ore 3 con le seguenti: entro le ore 4.

1. 102. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dalle autorità competenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle otto ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla Regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.

1. 180. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 123.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 150.** Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 181.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

1. 400. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3, primo periodo fino a: medesimo capoverso.

***0. 1. 400. 1.** Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3 primo periodo fino a: medesimo capoverso.

***0. 1. 400. 5.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: entro le ore 4 fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di

cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle dodici ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.

0. 1. 400. 44. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 e non possono riprendere nelle sette con le seguenti: 5 e non possono riprendere nelle dodici.

0. 1. 400. 40. Gambini, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e.

0. 1. 400. 14. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.

0. 1. 400. 21. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.

0. 1. 400. 13. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi, Vianello, Martella, Cazzaro.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

0. 1. 400. 26. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

0. 1. 400. 27. Grillini, Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

0. 1. 400. 28. Leoni, Bressa, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

0. 1. 400. 25. Grillini, Gambini, Leoni, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

0. 1. 400. 23. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

0. 1. 400. 24. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 3.** Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 6.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 41.** Montecchi, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole: vietato l'ingresso *con le seguenti:* vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

0. 1. 400. 42. Leoni, Gambini, Montecchi, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole da: diciotto *fino alla fine del comma con le seguenti:* sedici dopo l'ora 1. È data facoltà ai gestori di richiedere l'esibizione di un documento di identità.

0. 1. 400. 15. Grillini, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 4.

0. 1. 400. 4. Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

0. 1. 400. 7. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

0. 1. 400. 29. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco

o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui al comma 1, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita e il consumo di superalcolici.

0. 1. 400. 30. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

***0. 1. 400. 8.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

***0. 1. 400. 31.** Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

****0. 1. 400. 10.** Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

****0. 1. 400. 16.** Grillini, Preda, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

0. 1. 400. 32. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al momento dell'uscita dai locali di cui al comma 1 è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la permanenza nei locali stessi abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche e che intendano porsi alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema che favorisca l'accompagnamento a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

0. 1. 400. 45. Sinisi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche.

0. 1. 400. 33. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: « nei mesi » fino alla fine del comma con le seguenti: « entro le ore 4 e non possono riprendere nelle sette ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui al comma 1 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nelle notti dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole minori in cui è interdetta la circolazione dei veicoli ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto dopo l'ora 1. »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 3 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto di vendita, nella medesima fascia oraria, si applica anche alla vendita effettuata mediante gli apparecchi di distribuzione automatica. Nei locali di cui al comma 1 è prevista la distribuzione gratuita di acqua. »

1. 400. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: entro quattro ore dall'apertura al pubblico e non possono riprendere prima di venti ore dalla chiusura precedente. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui al comma 1 di intrattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale.

1. 135. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino a: e, comunque, con le seguenti: entro le ore 4 e.

1. 106. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro le ore 4 con le seguenti: non oltre le ore 5.

Conseguentemente, sopprimere il resto del periodo fino a: successive.

1. 114. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 con le seguenti: 5, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 4.

1. 200. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 4 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 1.

1. 119. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 3 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 24.

1. 120. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti di questi ultimi possono essere erogati servizi diversi dalla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, compreso l'ascolto della musica in misura da consentire la conversazione, secondo livelli acustici stabiliti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I livelli acustici di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.

1. 31. Sinisi, Fistarol, Colasio, Molinari.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, dal penultimo venerdì di dicembre al secondo sabato di gennaio e per l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, il sindaco può autorizzare deroghe alle limitazioni di orario per i locali in regola con la legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I requisiti per i locali di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.

1. 137. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e della notte.

1. 184. Grillini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.

1. 183. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.

1. 182. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

1. 209. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

1. 189. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

1. 190. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

1. 185. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

- 1. 186.** Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o dei sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

- 1. 187.** Boato, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate dai sindaci per un massimo di novanta giorni sulla base di esigenze di carattere turistico culturale che si possono verificare nell'arco dell'anno.

- 1. 145.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di diciotto anni dopo le ore 1 »

- 1. 107.** La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso nei locali di cui all'articolo 1,

emessi prima delle ore 23, non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore al 50 per cento di quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- 1. 197.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- *1. 126.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- *1. 151.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È stabilito uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 entro e non oltre la mezzanotte ».

- 1. 108.** La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È prevista una riduzione non inferiore al 30 per cento sul costo del

biglietto di ingresso per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 prima delle ore 0,30 ».

1. 134. Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 104.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 157.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 169.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 197-bis.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 130.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministra-

zione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 158.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici ».

1. 198. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

1. 151-bis. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 138.** Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 191.** Gambini, Leoni, Grillini, Ruzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono vietati fino a: ore 2 con le seguenti: titolari della licenza prevista dal-

l'articolo 68 sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra le ore 3.

1. 117. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 105.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 159.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 139.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Negli stessi locali è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la loro permanenza nel locale abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche. È fatto divieto a chiunque di introdurre dall'esterno nei medesimi locali alimenti o

bevande alcoliche o superalcoliche. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

1. 118. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

*** 1. 140.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

*** 1. 210.** Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

1. 172. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 121. Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

1. 192. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietata la vendita ed il consumo di be-

vande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni ».

1. 115. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 300.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 301.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 302.** Bertolini, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 303.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 5.

1. 161. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: applica fino alla fine del comma con le seguenti: applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis ».

1. 103. Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 305.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 306.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole: da 1.000 euro a 2.500 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 10.000 euro.

1. 350. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il raggiungimento della massima sicurezza alla guida degli autoveicoli e dei motoveicoli è fatto obbligo ai gestori dei locali di cui ai commi 1 e 2 di attrezzare all'ingresso degli stessi apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico con personale idoneo o con sistemi automatici. I conducenti di autoveicoli o motoveicoli sono obbligati ad effettuare la misurazione all'uscita dai locali. Al conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo deve essere rilasciata certificazione dell'avvenuta misurazione. Al conducente sprovvisto del predetto certificato è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro ed in aggiunta è effettuato immediatamente il ritiro della patente per trenta giorni.»

1. 354. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 6.

1. 162. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

1. 351. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 62.** Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 163.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 7 con il seguente.

«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis».

1. 199. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 63.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 64.** Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 193.** Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 15.000 euro a 45.000 euro.

1. 352. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

1. 194. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni ».

1. 353. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, sopprimere la lettera b).

1. 136. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e con un rappresentante fino alla fine della lettera.

1. 68. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 128.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le

seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 166.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, comma 2, sopprimere le parole da: , presentando fino alla fine del comma 2.

1. 116. Di Teodoro, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai *night club* tradizionali registrati in un apposito registro tenuto presso ogni questura. Per *night club* tradizionale si intende quel locale di capienza non superiore a 250 posti, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e che è munito di specifiche attrezzature per l'effettuazione degli spettacoli.

2. Il questore, a seguito di istanza del titolare dell'esercizio, accertata la presenza degli elementi di cui sopra, provvede all'iscrizione del locale nell'elenco. Decorsi sessanta giorni dalla domanda, la stessa si intende accolta in caso di mancata adozione e comunicazione del diniego. Durante tale termine, se la domanda è presentata per la prima volta, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, resta sospesa.

1. 0103. Oricchio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati

in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 07.** Zanettin, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede

all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 010.** Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La concessione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme della presente legge.

2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previo accertamento che i trattenimenti danzanti siano organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambiti familiari, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.

1. 013. Jannone.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (4863)

(A.C. 4863 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4863 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

le disposizioni in materia di messa in sicurezza delle dighe, di cui all'articolo 1, si riferiscono esclusivamente alle dighe da dismettere già a conoscenza del Registro italiano dighe;

lo svolgimento delle funzioni di commissari delegati, di cui all'articolo 2, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

risultano disponibili le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, a valere sui limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13 della legge n. 166 del 2002;

lo svolgimento delle attività di segreteria del Comitato di alta sorveglianza, di cui all'articolo 3, non determina nuovi o maggiori oneri;

le spese concernenti il potenziamento del Registro italiano dighe, di cui all'articolo 3, comma 3, sono considerate di conto capitale;

gli oneri derivanti dalle assunzioni che il Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare ai sensi dell'articolo 4-bis non devono gravare sulla finanza pubblica;

considerato che appare opportuno prevedere un'apposita autorizzazione di spesa volta a trasferire al Registro italiano dighe le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 3 comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo » con le seguenti: « senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 3, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del ministro dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sia soppresso l'articolo 4-bis.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.5.02.1 Parolo e 0.5.02.2 Abbondanzieri.

(A.C. 4863 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza).

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di

vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.

2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ARTICOLO 2.

(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima

legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.

4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: « livello sovragionale » sono inserite le seguenti: « non più di ».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.

4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

ARTICOLO 5.

(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4863 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « attività di vigilanza » sono inserite le seguenti: « prevista dal regolamento » e le parole: « trenta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

al comma 2, dopo le parole: « segnalano al Registro italiano dighe », sono inserite le seguenti: « , entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole « Comitato di alta vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato di alta sorveglianza ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite

dalle seguenti: « pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 5-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis » e dopo le parole « di cui all'articolo 52 del », sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – (Disposizioni per il Registro italiano dighe). – 1. Il Registro italiano dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di quaranta unità, delle quali quindici unità per l'anno 2004 e venticinque unità per l'anno 2005. Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, due dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di ulteriori 780.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(A.C. 4863 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Individuazione di grandi dighe da mettere
in sicurezza).*

*Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: alle province autonome aggiungere
le seguenti: alle prefetture – uffici terri-
toriali del Governo.*

1. 1. Governo.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

ART. 2.

*(Interventi urgenti per la messa
in sicurezza).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: si provvede aggiungere le seguenti:
, nei casi in cui sussistano le condizioni
per lo stato d'emergenza,*

2. 1. Abbondanzieri, Sandri, Chianale,
Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Ma-
riani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ian-
nuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Vil-
lari, Banti, Pappaterra.

(Approvato)

*Al comma 1, dopo le parole: legge 24
febbraio 1992, n. 225, aggiungere le se-
guenti: nel pieno rispetto delle norme
nazionali e comunitarie in materia di
lavori pubblici,*

2. 2. Abbondanzieri, Sandri, Chianale,
Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Ma-
riani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ian-
nuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Vil-
lari, Banti, Pappaterra.

Sopprimere il comma 4.

2. 3. Abbondanzieri, Sandri, Chianale,
Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Ma-
riani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ian-
nuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Vil-
lari, Banti, Pappaterra.

ART. 3.

*(Monitoraggio degli interventi e disposizioni
per il Registro italiano dighe).*

Sopprimerlo.

3. 1. Abbondanzieri, Chianale, Vigni,
Bandoli, Sandri, Dameri, Raffaella Ma-
riani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ian-
nuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Vil-
lari, Banti, Pappaterra.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole da: di comprovata capacità fino a:
ed uno designato con le seguenti: scelti tra
soggetti aventi alti profili di professionalità
nel settore della sicurezza delle dighe, di
cui tre designati dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e due designati.*

3. 2. Abbondanzieri, Chianale, Vigni,
Bandoli, Sandri, Dameri, Raffaella Ma-
riani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ian-
nuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Vil-
lari, Banti, Pappaterra.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le
parole da: maggiori fino alla fine del pe-
riodo con le seguenti: deroghe al contratto
collettivo e, in ogni caso, senza nuovi oneri
o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

3. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86,
comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione del comma 1 è
autorizzata la spesa di 50 mila euro annui
a decorrere dall'anno 2004, a titolo di

contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 3. 6.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 3 sostituire le parole: anche nell'interesse del con le seguenti: garantendo il contemperamento delle finalità perseguite dal.

- 3. 4.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

ART. 4.

(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).

Al comma 1, dopo le parole: apposito elenco, aggiungere le seguenti: previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

- 4. 6.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

Al comma 1, dopo le parole: apposito elenco, aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate,

- 4. 3.** Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

Al comma 1, sostituire le parole da: le dighe da sottoporre fino alla fine del comma con le seguenti:

a) le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

b) le dighe da sottoporre, d'intesa con le regioni e le autorità di bacino competenti, a revisione di fattibilità tecnico-economico-ambientale, attraverso l'analisi costi-benefici diretta anche a valutare i costi territoriali e i benefici indiretti sociali, al fine di accertarne l'utilità o segnalare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il venir meno delle condizioni che giustificano l'esercizio dell'impianto.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato, il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare

la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.

4. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Abbondanzieri, Vigni.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, avvalendosi anche del Registro italiano dighe.

4. 2. Coronella.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvede *fino a:* redazione di con le seguenti: predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

4. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: ove necessario *fino alla fine del comma con le seguenti:* qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

4. 4. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 ed alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 4.

4. 5. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

ART. 4-bis.

(Disposizioni per il Registro italiano dighe).

Sopprimerlo.

4-bis. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

ART. 5.

(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).

Sopprimerlo.

5. 1. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Villari, Banti, Pappaterra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano*). —

1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

5. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5.02 DEL GOVERNO.

All'emendamento 5. 02 del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: straordinari, anche di manutenzione con le seguenti: di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche.

0. 5. 02. 2. Abbondanzieri, Sandri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi, Mantini, Realacci, Banti, Villari, Pappaterra.

(Approvato)

All'emendamento 5. 02 del Governo, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: medesimo ministero.

0. 5. 02. 1. Parolo, Guido Dussin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Sicurezza di edifici istituzionali*). — 1. Al fine di realizzare interventi straordinari, anche di manutenzione, sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con la

dotazione di euro 55 milioni per l'anno 2005 e di euro 45 milioni per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le attività di istruttoria e di monitoraggio, visto l'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 02. Governo.

(Approvato)

(A.C. 4863 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la capacità di raccolta della risorsa acqua assume nelle regioni meridionali una notevole rilevanza per l'economia lo sviluppo e la qualità della vita;

soprattutto in Sicilia il sistema degli invasi necessita di essere completato e soprattutto collegato alle reti idriche per la distribuzione dell'acqua;

impegna il Governo

a determinare a partire dal prossimo DPEF l'attribuzione di risorse economiche necessarie al completamento delle dighe in costruzione e ferme da anni al fine di

aumentare la capacità di raccolta della risorsa acqua sempre più preziosa per il territorio siciliano.

9/4863/1. Burtone.

La Camera

premessi che:

la Basilicata è la riserva idrica per milioni di abitanti;

la capacità di accumulo dell'acqua è legata alla presenza di numerosi invasi tra i più grandi della Europa continentale;

le dighe presenti quali quella di Monte Cotugno, del Pertusillo, di San Giuliano, del Basentello, della Camastra necessitano di interventi di manutenzione per aumentarne la capacità di raccolta e per la necessaria messa in sicurezza;

è noto che dopo un determinato periodo la capacità di accumulo dell'acqua negli invasi viene limitata dalla presenza di detriti che vengono trasportati durante i periodi delle piene dei corsi d'acqua che alimentano gli invasi;

si tratta di interventi necessari alla capacità di accumulo e ad una oculata politica di gestione della preziosissima risorsa idrica;

in Basilicata la gestione degli invasi è attribuita alle società Acqua Lucana;

impegna il Governo

a stanziare a partire dal prossimo DPEF, adeguate risorse finanziarie per interventi

di manutenzione degli invasi presenti sul territorio lucano e di concertare con la società Acqua Lucana gli interventi e la quantificazione economica degli stessi.

9/4863/2. Molinari.

La Camera,

premessi che:

i comuni di Motta di Livenza, Caorle, Gorgo di Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Portobuffolè, Prata di Pordenone, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, hanno manifestato in più occasioni la necessità del completamento della diga di Ravedis e la realizzazione dello sbarramento di Colle;

le opere sono finalizzate ad ottenere un bacino idrico utile per l'irrigazione, alla produzione di energia elettrica e alla prevenzione delle piene;

la diga del Ravedis è ormai completata nelle sue opere murarie, mentre richiede ancora interventi per il completamento dei macchinari e le attrezzature per la laminazione delle piene;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per finanziare il completamento dell'opera.

9/4863/3. Rosato, Damiani, Maran.